

ALLEGATO E)

COMUNE DI SARDARA - Provincia del Medio Campidano
Il Revisore

VERBALE N. 11 del 03/07/2009

Il giorno 03 del mese di luglio dell'anno 2009, presso la sede dello Studio Lai dott. Daniele, il Revisore, Dottor Daniele Lai, procede alle verifiche di propria competenza.

Il Revisore avendo ricevuto, in data 30 del mese di giugno 2009, dal Responsabile del Settore personale del Comune di Sardara, Dr.ssa Mallocci, la documentazione riguardante l'ipotesi di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (art. 17 CCNL 1/4/1999) per l'anno 2009, ha dato inizio alle operazioni di verifica al fine di esprimere il proprio parere in merito.

Visto il precedente Verbale n. 5 dove si evidenziava il parere contabile favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari relativamente alle quote stabili del fondo, e a quelle variabili, relativamente alle lettere f), h), g), k), e m) del prospetto di quantificazione fornito a corredo della proposta di giunta, per un importo complessivo di euro 103.131,55 che trovavano già capienza nel bilancio di previsione 2009, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario, mentre per la differenza veniva attestata la capacità di spesa, pur se vincolata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione e alla certificazione del nucleo di valutazione diretta ad accertare i presupposti normativi e contrattuali, e il parere tecnico favorevole del Responsabile dei Servizi Personale, ad eccezione delle somme previste all'art. 15 comma 5 CCNLPub;

Preso atto della proposta della G.C. n. 70 del 2009 e i dettami del CCNLPub, e in particolare dei commi 4 e 5 dell'art. 15, dei commi 1 e 2 dell'art. 17 e dell'art. 18 del suddetto CCNL.

Dato atto che l'art.4 del CCNLPub sottoscritto in data 22 gennaio 2004, assegna ai Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e, pertanto, sulla permanenza degli equilibri finanziari del bilancio stesso, senza, peraltro, entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati.

Rammentato che l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

Dato atto, altresì, che il predetto art. 40, comma 3°, ultimi periodi, recita: "*Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate*";

Ricordando, poi, che al comma 4 dell'art. 15, è espressamente evidenziato che gli importi previsti dal comma 2 dell'art. 15, "...possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità".

Inoltre, le risorse economiche debbono essere corrisposte tenendo conto del merito e dell'impegno di ciascuno, accertati dal sistema permanente di valutazione.

